



Bruxelles, 25.1.2021  
COM(2021) 39 final

2021/0023 (NLE)

Proposta di

**RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

##### **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 10 marzo 2020 i capi di Stato o di governo dell'UE hanno evidenziato la necessità di un approccio europeo comune alla pandemia di COVID-19. Il 16 marzo 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione<sup>1</sup> che raccomanda di applicare una restrizione temporanea dei viaggi non essenziali dai paesi terzi verso la zona UE+<sup>2</sup>. Il 17 marzo 2020 i leader dell'UE hanno concordato un'azione coordinata alle frontiere esterne basata sulla raccomandazione della Commissione. A seguito di tale accordo, tutti gli Stati membri dell'UE (ad eccezione dell'Irlanda) e gli Stati associati Schengen (di seguito congiuntamente denominati "Stati membri") hanno adottato decisioni nazionali per attuare la restrizione dei viaggi<sup>3</sup>. Da allora, tale restrizione è stata prorogata più volte<sup>4</sup>.

L'11 giugno 2020 la Commissione ha adottato una comunicazione<sup>5</sup> che raccomandava di prorogare la restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE fino al 30 giugno 2020 e stabiliva un approccio per la revoca graduale di tale restrizione a partire dal 1° luglio 2020. Il 26 giugno la Commissione ha adottato una proposta di raccomandazione del Consiglio relativa alla restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE<sup>6</sup>.

La raccomandazione è stata adottata dal Consiglio il 30 giugno 2020<sup>7</sup>. Da allora è stata modificata cinque volte (il 16 luglio, il 30 luglio, il 7 agosto, il 22 ottobre e il 17 dicembre 2020) per aggiornare l'elenco, che figura nell'allegato I, dei paesi terzi per i quali la restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE può essere revocata. Otto paesi sono stati depennati dall'elenco iniziale di 15 paesi e un paese, Singapore, è stato aggiunto, il che porta a otto il numero totale di paesi da cui attualmente dovrebbero essere possibili viaggi non essenziali verso l'UE (e due regioni amministrative speciali di un paese).

Allo stesso tempo, in autunno la situazione epidemiologica nell'Unione europea è peggiorata ed è divenuta ancora più instabile con l'emergere di varianti della COVID-19. La Commissione ha risposto a questa evoluzione in un primo momento adottando la raccomandazione del 22 dicembre 2020 relativa a un approccio coordinato ai viaggi e ai trasporti in risposta alla variante di SARS-CoV-2 identificata nel Regno Unito<sup>8</sup>.

Come osservato nella comunicazione della Commissione del 19 gennaio 2021 "Fare fronte comune per sconfiggere la COVID-19"<sup>9</sup>, grazie a una scienza pionieristica e ai notevoli sforzi del mondo della politica e dell'industria, un processo che solitamente richiede dieci anni è

---

<sup>1</sup> COM(2020) 115 del 16 marzo 2020.

<sup>2</sup> La "zona UE+" include tutti gli Stati membri Schengen (compresi Bulgaria, Croazia, Cipro e Romania), oltre ai quattro paesi associati Schengen, nonché l'Irlanda e il Regno Unito qualora questi ultimi decidano di allinearsi.

<sup>3</sup> Anche il Regno Unito è stato incoraggiato ad attuare la restrizione temporanea dei viaggi, ma ha deciso di non farlo. Poiché fino alla fine del periodo di transizione continuano a ricevere lo stesso trattamento riservato ai cittadini dell'UE, i cittadini del Regno Unito sono esentati dalla restrizione dei viaggi.

<sup>4</sup> COM(2020) 148 dell'8 aprile 2020 e COM(2020)222 dell'8 maggio 2020.

<sup>5</sup> COM(2020) 399 dell'11 giugno 2020.

<sup>6</sup> COM(2020) 287 del 26 giugno 2020.

<sup>7</sup> Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione.

<sup>8</sup> C(2020) 9607 final.

<sup>9</sup> COM(2021) 35 final.

stato realizzato in dieci mesi e, con la rapida introduzione di vaccinazioni di massa, milioni di europei saranno ora vaccinati contro la COVID-19.

Tuttavia, finché il numero di infezioni continuerà ad aumentare e non saranno effettuate vaccinazioni su scala sufficiente per invertire l'andamento della pandemia, saranno necessarie una vigilanza continua, misure di contenimento e controlli sanitari. L'UE e gli Stati membri devono agire ora per contenere il rischio di una terza ondata di infezioni, potenzialmente più dura, caratterizzata da nuove varianti del virus maggiormente trasmissibili già presenti in tutta Europa.

Queste nuove varianti del virus<sup>10</sup> sono motivo di reale e grave preoccupazione. Sebbene attualmente non vi siano prove che provochino malattie più gravi, le varianti sembrano avere il 50-70 % di trasmissibilità in più<sup>11</sup>. Ciò significa che il virus può diffondersi più facilmente e più rapidamente, aumentando l'onere per i sistemi sanitari già sotto pressione; è probabilmente questa una delle cause dell'aumento sostanziale di casi verificatosi nella maggior parte degli Stati membri nelle ultime settimane.

Di conseguenza, i viaggi continueranno a rappresentare una sfida particolarmente impegnativa: tutti gli spostamenti non essenziali, in particolare da e verso le zone ad alto rischio, dovrebbero essere fortemente scoraggiati fino a quando la situazione epidemiologica non sarà notevolmente migliorata.

- **Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato**

La presente proposta di raccomandazione serve ad attuare le disposizioni vigenti nel settore normativo, segnatamente a eseguire le verifiche sulle persone e monitorare efficacemente l'attraversamento delle frontiere esterne.

- **Coerenza con le altre normative dell'Unione**

La presente proposta di raccomandazione è in linea con le altre normative dell'Unione, comprese quelle riguardanti le relazioni esterne e la salute pubblica.

I criteri della raccomandazione si riferiscono al tasso medio di notifica su 14 giorni del 15 giugno 2020, mentre la raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, adottata il 13 ottobre 2020, ricorre a criteri aggiuntivi, ossia il tasso di test effettuati e il tasso di positività dei test.

I criteri utilizzati nella raccomandazione del Consiglio del 13 ottobre 2020 riflettono i pareri scientifici più recenti e la raccomandazione del Consiglio sui viaggi non essenziali verso l'UE dovrebbe essere riesaminata alla stessa luce. Le differenze tra il diritto di libera circolazione dei cittadini dell'UE e dei soggiornanti di lungo periodo dell'UE, da un lato, e i viaggi da paesi terzi, dall'altro, non consentono di applicare automaticamente le soglie stabilite nella raccomandazione del Consiglio del 13 ottobre. Tuttavia, i criteri e le procedure stabiliti nella raccomandazione del Consiglio del 13 ottobre possono fornire utili indicazioni anche nel presente contesto.

---

<sup>10</sup> Varianti "B117" e "501Y.V2".

<sup>11</sup> Valutazione del rischio dell'ECDC: rischio connesso alla diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione nell'UE/SEE.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

- **Base giuridica**

Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase.

- **Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)**

L'articolo 292 TFUE consente al Consiglio di adottare raccomandazioni. Ai sensi della prima frase di tale disposizione, il Consiglio adotta raccomandazioni e, ai sensi della seconda frase, il Consiglio delibera su proposta della Commissione in tutti i casi in cui i trattati prevedono che adotti atti su proposta della Commissione.

Ciò si applica nella situazione attuale, in quanto un approccio coerente alle frontiere esterne richiede una soluzione comune. L'articolo 77, paragrafo 2, lettera b), TFUE prevede misure relative ai controlli sulle persone che attraversano le frontiere esterne, mentre l'articolo 77, paragrafo 2, lettera e), prevede l'assenza di qualsiasi controllo sulle persone, a prescindere dalla nazionalità, all'atto dell'attraversamento delle frontiere interne. Le misure basate sull'articolo 77, paragrafo 2, TFUE devono essere adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria. A norma dell'articolo 289, paragrafo 1, TFUE, la procedura legislativa ordinaria si svolge su proposta della Commissione.

- **Proporzionalità**

La presente proposta tiene conto dell'evoluzione della situazione epidemiologica e di tutti gli elementi di prova pertinenti disponibili. Le autorità degli Stati membri e dei paesi associati Schengen restano responsabili dell'attuazione della raccomandazione del Consiglio proposta. La presente proposta è pertanto idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e non va al di là di quanto necessario e proporzionato.

- **Scelta dell'atto giuridico**

La presente proposta ha l'obiettivo di modificare la raccomandazione 2020/912 del Consiglio. Tale obiettivo richiede un'altra raccomandazione del Consiglio.

## **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente**

N/P

- **Consultazioni dei portatori di interessi e valutazione d'impatto**

La presente proposta tiene conto delle discussioni tenutesi con gli Stati membri dall'attuazione della prima restrizione temporanea. Non è stata effettuata alcuna valutazione d'impatto, ma la proposta tiene conto della situazione epidemiologica in evoluzione e di tutti gli elementi di prova pertinenti disponibili.

- **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

Nessuna.

Proposta di

## **RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**

**che modifica la raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 77, paragrafo 2, lettere b) ed e), e l'articolo 292, prima e seconda frase,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) Il 30 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la raccomandazione (UE) 2020/912 relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione<sup>12</sup>.

(2) I criteri stabiliti nella raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio si riferiscono al tasso medio di notifica su 14 giorni nell'UE del 15 giugno 2020. La raccomandazione del Consiglio per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19, adottata il 13 ottobre 2020, ricorre a criteri aggiuntivi che riflettono i pareri scientifici più recenti<sup>13</sup>.

Le nuove varianti del virus SARS-CoV-2 sono motivo di grave preoccupazione. Tali varianti sembrano avere il 50–70 % di trasmissibilità in più<sup>14</sup> e aumentano l'onere sui sistemi sanitari.

È quindi opportuno aggiornare i criteri e le soglie stabiliti dalla raccomandazione (UE) 2020/912.

(3) Il 22 dicembre 2020 la Commissione ha risposto alla comparsa di una di tali varianti adottando una raccomandazione relativa a un approccio coordinato ai viaggi e ai trasporti in risposta alla variante di SARS-CoV-2 identificata nel Regno Unito<sup>15</sup>.

(4) Il 19 gennaio 2021 la Commissione, nella comunicazione "Fare fronte comune per sconfiggere la COVID-19", ha esortato a un'azione urgente per contenere il rischio di una terza ondata di infezioni, potenzialmente più dura.

---

<sup>12</sup> Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208 I dell'1.7.2020, pag. 1).

<sup>13</sup> Raccomandazione (UE) 2020/1475 del Consiglio, del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di COVID-19 (GU L 337 del 14.10.2020, pag. 3).

<sup>14</sup> Valutazione del rischio dell'ECDC: rischio connesso alla diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione nell'UE/SEE, disponibile al seguente indirizzo: <https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/covid-19-risk-assessment-spread-new-sars-cov-2-variants-eueea>

<sup>15</sup> C(2020) 9607 final.

- (5) Nella stessa comunicazione la Commissione ha inoltre sottolineato che tutti gli spostamenti non essenziali, in particolare da e verso le zone ad alto rischio, dovrebbero essere fortemente scoraggiati fino a quando la situazione epidemiologica non sarà notevolmente migliorata.
- (6) Il 21 gennaio 2021 il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ha pubblicato la sua ultima valutazione dei rischi sulla diffusione delle nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione nell'UE/SEE<sup>16</sup>, raccomandando di adottare misure più rigorose e linee guida su come evitare i viaggi non essenziali, anche al fine di rallentare l'importazione e la diffusione di tali nuove varianti. Oltre alle raccomandazioni volte a evitare i viaggi non essenziali e alle restrizioni dei viaggi per le persone infette, dovrebbero essere mantenute misure relative ai viaggi quali test e quarantena per i viaggiatori, in particolare per quelli provenienti da zone con una maggiore incidenza delle nuove varianti. Se il sequenziamento è tuttora insufficiente per escludere la possibilità di un'incidenza più alta delle nuove varianti, in base agli orientamenti del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sul sequenziamento genomico dovrebbe essere valutata l'opportunità di applicare misure proporzionate anche per i viaggi in provenienza da zone in cui il livello di trasmissione comunitaria è costantemente elevato.
- (7) Nella dichiarazione conclusiva a seguito della videoconferenza dei membri del Consiglio europeo del 21 gennaio 2021, il presidente del Consiglio europeo ha osservato che per contenere la diffusione del virus potrebbero essere necessarie misure volte a limitare i viaggi non essenziali nell'UE e ha invitato il Consiglio a rivedere le sue raccomandazioni sui viaggi all'interno dell'UE e sui viaggi non essenziali nell'UE alla luce dei rischi posti dalle nuove varianti del virus.
- (8) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente raccomandazione, non è da essa vincolata né è soggetta alla sua applicazione. Dato che la presente raccomandazione si basa sull'*acquis* di Schengen, la Danimarca decide, ai sensi dell'articolo 4 di detto protocollo, entro sei mesi dalla decisione del Consiglio sulla presente raccomandazione, se intende attuarla.
- (9) La presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio<sup>17</sup>; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione e non è vincolata da essa né tenuta ad applicarla.
- (10) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sulla loro associazione all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di

---

<sup>16</sup> Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, rischio connesso alla diffusione di nuove varianti di SARS-CoV-2 che destano preoccupazione nell'UE/SEE, primo aggiornamento-21 gennaio 2021. ECDC, Stoccolma, 2021. Consultabile al seguente indirizzo: <https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/COVID-19-risk-related-to-spread-of-new-SARS-CoV-2-variants-EU-EEA-first-update.pdf>

<sup>17</sup> Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'*acquis* di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).

Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, punto A, della decisione 1999/437/CE del Consiglio<sup>18</sup>.

- (11) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE<sup>19</sup>, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio<sup>20</sup>.
- (12) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente raccomandazione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'*acquis* di Schengen ai sensi del protocollo sottoscritto tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera A, della decisione 1999/437/CE<sup>21</sup>, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2011/350/UE del Consiglio<sup>22</sup>,

#### HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

La raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione<sup>23</sup> è così modificata:

1. Al punto 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Al fine di determinare i paesi terzi nei confronti dei quali dovrebbe essere revocata l'attuale restrizione dei viaggi non essenziali verso l'UE, si dovrebbe tenere conto della situazione epidemiologica nei rispettivi paesi terzi e degli ulteriori criteri stabiliti nella presente raccomandazione."

2. Il punto 2 è sostituito dal seguente:

"Per quanto riguarda la situazione epidemiologica, si dovrebbero applicare i seguenti criteri:

- il "tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni", vale a dire il numero totale di nuovi casi di COVID-19 registrati per 100 000 abitanti nei 14 giorni precedenti;

---

<sup>18</sup> GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

<sup>19</sup> GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

<sup>20</sup> Decisione 2008/146/CE del Consiglio, del 28 gennaio 2008, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen (GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1).

<sup>21</sup> GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

<sup>22</sup> Decisione 2011/350/UE del Consiglio, del 7 marzo 2011, sulla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'*acquis* di Schengen, con particolare riguardo alla soppressione dei controlli alle frontiere interne e alla circolazione delle persone (GU L 160 del 18.6.2011, pag. 19).

<sup>23</sup> Raccomandazione (UE) 2020/912 del Consiglio, del 30 giugno 2020, relativa alla restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE e all'eventuale revoca di tale restrizione (GU L 208 I dell'1.7.2020, pag. 1).

- il "tasso di test effettuati", vale a dire il numero di test per l'infezione da COVID-19 effettuati per 100 000 abitanti nei sette giorni precedenti;
- il "tasso di positività dei test", vale a dire la percentuale di test positivi tra tutti i test per l'infezione da COVID-19 effettuati nei sette giorni precedenti;
- la natura del virus presente in un paese, in particolare se siano state individuate varianti del virus che destano preoccupazione. Le varianti che destano preoccupazione sono quelle identificate in quanto tali dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) o dalle autorità degli Stati membri in modo coordinato.

Per essere inclusi nell'allegato I i paesi terzi dovrebbero rispettare le seguenti soglie: un tasso cumulativo dei casi di COVID-19 registrati negli ultimi 14 giorni non superiore a 25, un tasso di test effettuati superiore a 300 e un tasso di positività dei test non superiore al 4 %."

3. Il punto 4 è così modificato:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Le restrizioni di viaggio possono essere revocate o reintrodotte in tutto o in parte per uno specifico paese terzo già elencato nell'allegato I in funzione dell'evolversi di alcune delle condizioni di cui sopra e, di conseguenza, della mutata valutazione della situazione epidemiologica. In caso di repentino peggioramento della situazione di un paese terzo, il processo decisionale dovrebbe avvenire in tempi rapidi, in particolare qualora sia riscontrata un'incidenza elevata di varianti del virus che destano preoccupazione.";

b) è aggiunto il seguente paragrafo:

"Al fine di revocare la restrizione temporanea dei viaggi non essenziali verso l'UE per quanto riguarda i paesi terzi elencati nell'allegato I, gli Stati membri dovrebbero tenere conto, caso per caso, della reciprocità accordata alla zona UE+."

4. Dopo il punto 4 è inserito il seguente punto:

"Gli Stati membri dovrebbero scoraggiare fortemente i viaggi non essenziali dalla zona UE+ verso paesi diversi da quelli elencati nell'allegato I."

5. I punti successivi sono rinumerati di conseguenza.

6. Il nuovo punto 6 è così modificato:

a) il secondo comma è soppresso;

b) l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

"Il Consiglio può riesaminare l'elenco di categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o una necessità essenziale di cui all'allegato II, sulla base di una proposta della Commissione, in funzione di considerazioni di ordine sociale ed economico e della valutazione complessiva dell'evoluzione della situazione epidemiologica, sulla base della metodologia, dei criteri e delle informazioni di cui sopra."

7. Il nuovo punto 7 è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri dovrebbero esigere che coloro che viaggiano per qualsiasi motivo, funzione o necessità essenziale o non essenziale, ad eccezione dei lavoratori del settore dei trasporti e dei lavoratori frontalieri, abbiano ottenuto un risultato negativo



al test per l'infezione da COVID-19 sulla base di un test di reazione a catena della polimerasi (PCR) effettuato non più di 72 ore prima della partenza, e presentino una prova adeguata di tale risultato nella forma stabilita dalle autorità.

Le persone di cui al punto 6, lettere a) e b), dovrebbero avere la possibilità di sottoporsi al test dopo l'arrivo. Ciò non pregiudica l'obbligo di sottoporsi a qualsiasi ulteriore misura, compresa la quarantena, dopo l'arrivo.

Inoltre, gli Stati membri possono imporre l'autoisolamento, la quarantena e il tracciamento dei contatti per un periodo massimo di 14 giorni, nonché, ove necessario, ulteriori test per la COVID-19 durante lo stesso periodo, a condizione che impongano gli stessi obblighi ai propri cittadini quando giungono dallo stesso paese terzo. Gli Stati membri dovrebbero imporre tali prescrizioni, in particolare la quarantena all'arrivo e ulteriori test all'arrivo o dopo l'arrivo, ai viaggiatori provenienti da un paese terzo in cui è stata individuata una variante del virus che desta preoccupazione.

Per quanto riguarda i viaggi effettuati in relazione a una funzione o necessità essenziale in conformità dell'allegato II:

- gli Stati membri possono decidere, in modo coordinato, di non applicare alcune o nessuna delle misure di cui sopra nei casi in cui tali misure impediscano di conseguire lo scopo stesso del viaggio;
- per autorizzare i lavoratori del settore dei trasporti e i lavoratori frontalieri a entrare nella zona UE+, gli Stati membri dovrebbero limitarsi a esigere un test antigenico rapido negativo all'arrivo;
- il personale di volo dovrebbe essere esonerato da qualsiasi test se il suo soggiorno in un paese terzo ha avuto una durata inferiore a 12 ore, tranne se arriva da un paese terzo in cui è stata individuata una variante che desta preoccupazione, nel qual caso dovrebbe essere sottoposto a test proporzionati.

Tali misure lasciano impregiudicate le prescrizioni generali di sanità pubblica che possono essere imposte dagli Stati membri, quali il distanziamento interpersonale e l'obbligo di indossare una mascherina."

8. Dopo il nuovo punto 7 è inserito il seguente punto:

"Gli Stati membri dovrebbero imporre alle persone che entrano nell'UE di presentare un modulo per la localizzazione dei passeggeri, nel rispetto dei requisiti applicabili in materia di protezione dei dati. Dovrebbe essere elaborato un modulo europeo comune per la localizzazione dei passeggeri che possa essere utilizzato dagli Stati membri. Ove possibile, per le informazioni relative alla localizzazione dei passeggeri dovrebbe essere utilizzata un'opzione digitale al fine di semplificare le procedure e accelerare il tracciamento dei contatti, garantendo nel contempo parità di accesso a tutti i cittadini di paesi terzi."

9. I punti successivi sono rinumerati di conseguenza.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*